



*IMPIANTI A BIOMASSA
DGRL XI / 5360
DEL 11/10/2021*


Confartigianato
imprese

COMO

Nadia Pozzato

Consulente Tecnico Normativo

Formatore e Docente FER

Responsabile Ufficio Tecnico Progettazione

Componente CT Comitato Termotecnico Italiano

Consulente Tecnico di Parte

pozzatonadia20@gmail.com

tecnico@mcfumisteria.it

Tel. 348 77 28 370



N

Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5360

Seduta del 11/10/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Oggetto

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA – AGGIORNAMENTO DELLA DGR 3965 DEL 31 LUGLIO 2015

PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA – AGGIORNAMENTO DELLA DGR 3965 DEL 31 LUGLIO 2015

N



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1118

Seduta del 20/12/2013



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3965

Seduta del 31/07/2015

DGR 3502
05/08/2020



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5360

Seduta del 11/10/2021



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3502

Seduta del 05/08/2020

5 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. Nelle more dell'adozione di uno specifico provvedimento per gli impianti alimentati da biomassa, per quest'ultimi rimangono in vigore le disposizioni contenute nella dgr 3965/2015, nella dgr 7095 del 18.9.2017 ("Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017") e nella dgr n. 449 del 2.8.2018 ("Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)"/>.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3965

Seduta del 31/07/2015

Delibera di Giunta n. 3965 del 31 luglio 2015: le nuove *Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici*.

Il dispositivo sostituisce la precedente DGR 1118 del 20/12/2013.

Il provvedimento introduce importanti novità in materia

- di termoregolazione e contabilizzazione del calore
- di **formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili (FER)**
- e chiarisce alcune modalità operative per la corretta registrazione della documentazione nel catasto Curit.



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Principali novità della delibera 3695/2015

DELIBERAZIONE N° X / 3965

Seduta del 31/07/2015

FORMAZIONE INSTALLATORI E MANUTENTORI STRAORDINARI DI IMPIANTI FER

(Articolo 16 – D.G.R. 3965/2015)

Per mantenere l'abilitazione al DM 37/08, tali soggetti devono frequentare **entro il 3 agosto 2016** un apposito **percorso formativo di aggiornamento di 16 ore**, con validità triennale o di 80 ore di qualifica.

CONTROLLO, MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI

(Articolo 14 – D.G.R. 3965/2015)

Gli impianti, composti da generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere **sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori** in funzione della singola tecnologia.

TERMOREGOLAZIONE AUTONOMA E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

(Articolo 10 – D.G.R. 3965/2015)

La **scadenza dell'obbligo** di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli impianti termici centralizzati è **stata posticipata** dalla L.R. 20/2015 al

31 dicembre 2016....

6 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente dispositivo:
 - a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

Modificato dal nuovo DGR 5360/21

7 Targatura degli impianti

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica.

Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale.

Tutte queste indicazioni derivano dalla precedente DGR X/1118/2013 e dal D.R 5027/2014

COSA INTENDE LA REGIONE IN QUESTO CASO ?

Unico Libretto o più libretti d'impianto?

D.R. n° 5027 del 11/06/2014 di attuazione D.G.R. X/1118 del 20/12/2013

Se sono presenti più generatori a servizio di un unico sistema di distribuzione (fluidovettore) anche se alimentati con combustibili differenti, si considera unico impianto perciò unica targa.

Per i generatori singoli atti a climatizzare singoli locali o parti limitate dell'immobile (esempio le stufe,..) sono considerati un impianto separato pertanto si faranno due libretti e saranno apposte due targhe (uno per il termico principale, uno per l'apparecchio singolo)

ESEMPIO PRATICO n° 1

dove è presente un **Impianto centralizzato** a servizio dell'intero edificio.

Sistema di distribuzione unico.

PANNELLI SOLARI



CENTRALE TERMICA A GAS



UNICA Targa Impianto
UNICO Libretto
per l'intero impianto
centralizzato



ESEMPIO PRATICO n° 2

*Impianto centralizzato a servizio dell'intero edificio
Stufa a aria installata sul singolo appartamento*



**Targa Impianto
Libretto Impianto
per la stufa
del singolo
appartamento**




**UNICA Targa Impianto
UNICO Libretto Imp.
per la centrale
termica e il solare
dell'intero
edificio**



STESSO FLUIDOVETTORE

ESEMPIO PRATICO n° 2

Impianto centralizzato a servizio dell'intero edificio
Stufa a aria a pellet installata sul singolo appartamento
Stufa a irraggiamento a legna.



Targa Impianto
Libretto Impianto
per la stufa
a pellet



Targa Impianto
Libretto Impianto
per la stufa
a legna



UNICA Targa Impianto
UNICO Libretto Imp.
per la centrale
termica e il solare
dell'intero
edificio



ESEMPIO PRATICO n° 3

*Caldaia gas per impianto
Solare collegato all'impianto*

Stufa a pellet canalizzata piano terra



UNICA Targa Impianto
UNICO Libretto Imp.
per la caldaia
e il collettore solare



STESSO FLUIDOVETTORE



PANNELLI SOLARI



CALDAIA a SERVIZIO
DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO



STUFA A ARIA
IN SOGGIORNO

Targa Impianto
Libretto Impianto
per la stufa
ad aria




ESEMPIO PRATICO n° 3

Caldaia gas per impianto

Stufa a pellet canalizzata piano terra

Stufa a legna a irraggiamento primo piano



FLUIDOVETTORE ACQUA



ESEMPIO PRATICO n° 4



PANNELLI SOLARI



CALDAIA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO



TERMOCAMINETTO IDRO ALLACCIATO ALLIMPIANTO



STESSO FLUIDOVETTORE



UNICA Targa Impianto UNICO Libretto Imp. dell'intero impianto



15 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

1. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve essere conforme ... al **D.M. 37 del 2008** e alla **UNI 10683**, ove quest'ultima sia applicabile (≤ 35 kW).

....

2. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche alle caratteristiche del combustibile, alle corrette modalità di gestione del generatore, al regime di funzionamento ottimale, ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, da collegare all'apparecchio.

3. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio.

I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio.

Tipologia	Alimentazione	Valore rendimento (%)
Caminetto chiuso / Inserito / Stufa	Legna	75
	Pellet	85
Caldaia / Termo stufa / Termo camino	Legna	80
	Pellet	90

4. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati DM 37/08.

manutenzione

15 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

5. A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:
- a) Per apparecchi di P.n. < 15 kW ogni 2 anni;
 - b) Per apparecchi di P.n. ≥ 15 kW ogni anno.
6. E' inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.

La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano.

7. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un “Libretto di impianto”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

8. Al termine dell’attività di controllo e manutenzione, l’Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto ...

*copia
conserva*

Responsabile dell’impianto

*copia
conserva*

Manutentore o Terzo > 5 anni

registra

CURIT entro la fine del mese successivo alla data del controllo*

* la manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti dell’impianto sono stati sottoposti a manutenzione. La data da riportare sul Rapporto è quella in cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell’impianto.

16 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.

LO VEDIAMO DOPO

19 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Infrastrutture Lombarde spa.
2. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:
 - a) Macchine frigorifere e pompe di calore;
 - b) Apparecchi alimentati con biomassa legnosa;
 - c) Sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento.

Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, le tipologie di generatori sopra indicate non concorrono alla determinazione della potenza per il calcolo del contributo. ...



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Le Novità e
Gli Aggiornamenti

DELIBERAZIONE N° XI / 5360

Seduta del 11/10/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

GUIDO GUIDESI

STEFANO BOLOGNINI

ALESSANDRA LOCATELLI

DAVIDE CARLO CAPARINI

LARA MAGONI

RAFFAELE CATTANEO

ALESSANDRO MATTINZOLI

RICCARDO DE CORATO

FABIO ROLFI

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

FABRIZIO SALA

PIETRO FORONI

MASSIMO SERTORI

STEFANO BRUNO GALLI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo


Oggetto

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA – AGGIORNAMENTO DELLA DGR 3965 DEL 31 LUGLIO 2015

E' composta di due allegati:

Allegato 1


Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa



Allegato 2

LINEE GUIDA PER L'USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Le biomasse nel riscaldamento domestico



Precedentemente
Esclusi dalla
DGR 3965 del 2015

3 Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento **si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa** presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare **fino a 3 MW**; **sono inclusi** anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e **gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).**
2. Sono esclusi dall'intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
 - a) **con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW**; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, **più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW**;
 - b) utilizzati per:
 - alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8;
 - alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
 - manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.;

6 Targatura degli impianti termici

1. ...L'apposizione della Targa sull'impianto avviene tramite:

- a) **l'installatore**, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
- b) **il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore**, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
- c) **l'ispettore**, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

.....

Uguale alla
DGR 3965 del 2015

6 Targatura degli impianti termici

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica.

Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti **la targa è apposta sul generatore principale.**

In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale **deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile**, scegliendo, **nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio.**

In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti **quello con la maggiore potenza.**

Uguale alla
DGR 3965 del 2015

Uguale alla
DGR 3965 del 2015

7 Documenti dell'impianto

1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) **libretto di impianto** ...
 - b) **libretto di uso e manutenzione** dell'impianto redatto dall'impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) **libretto del generatore e delle apparecchiature** dell'impianto, con le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione, fornito dai produttori, e che contiene la **certificazione ambientale** di cui al d.m. 186/2017, ove prevista;
 - d) **autorizzazioni amministrative** quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
 - e) **dichiarazione di conformità** o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08 e, per gli impianti installati precedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90;
 - f) **i rapporti di controllo tecnico** previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria,
 - g) **targa dell'impianto** ...

Allegato 1

7 Documenti dell'impianto

Modificato e implementato rispetto a
DGR 3965 del 2015

2. Nel libretto di installazione, uso e manutenzione **dell'apparecchio** deve essere indicato, a cura del produttore:

- a) la classe di appartenenza, ove prevista dal d.m. 186/2017;
- b) **le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emmissive;**
- c) le corrette modalità di gestione del generatore;
- d) il regime di funzionamento ottimale;
- e) **i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.**

8 Requisiti per l'installazione

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione ... devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del **DM 37/08** e dell'art. 15 del **D.Lgs. 28/2011** e in conformità alle istruzioni del **produttore** e dalle **norme UNI e CEI** in vigore...
3. Le attività di cui al punto 1, relative ad impianti con **P.f. ≤ 35 kW** devono essere conformi alla norma **UNI 10683** nonché alla norma **UNI EN 13384-1**.

Per impianti con **P.f. > 35 kW** occorre rispettare i requisiti tecnici e costruttivi indicati nell'allegato IX, parte seconda, alla parte V del **d.lgs. 152/2006** e nel rispetto delle disposizioni tecniche ed amministrative riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza idronica, ove applicabili.

Modificato e implementato, rispetto a
DGR 3965/15, con UNIEN13384

8 Requisiti per l'installazione

4. Al termine delle operazioni..., **l'installatore deve:**
- a) effettuare una **verifica sul corretto funzionamento** dell'impianto.
 - b) a valle della verifica dello stesso, deve **rilasciare la Dichiarazione di conformità** riferita a tutti i componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione...
 - c) **redige anche il Libretto di impianto** in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell'accatastamento.
 - d) **rilasciare tutta la documentazione prodotta al responsabile di impianto.**

8 Requisiti per l'installazione comma 5

L'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT **da parte dell'installatore entro la fine del mese successivo**, senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, anche in caso di sola sostituzione del generatore.

Il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti dell'impianto, in particolare della scheda 1 "scheda identificativa dell'impianto", **deve essere trasmesso al CURIT corredato dai rapporti di controllo tecnico del generatore**, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

...ma se l'installatore volesse delegare al C.A.T., che comunque collauderà il generatore, per far partire la garanzia, lo può fare ?

8 Requisiti per l'installazione comma 6

Leggermente diversa della DGR 3965/15
mantenendo stesso concetto


L'installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell'impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare;

la messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere **effettuata in presenza di entrambi gli operatori** e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.


La trasmissione della documentazione all'Autorità competente compete all'installatore.

Allegato 1

9 Messa in esercizio dell'impianto comma 1



- ✓ Attivazione dell'impianto = Prima accensione e registrazione a CURIT dall'installatore
- ✓ Rilascio della Dichiarazione di conformità
- ✓ No pagamento contributi



- ✓ Attivazione dell'impianto = Prima accensione e registrazione a CURIT dall'installatore
- ✓ Rilascio della Dichiarazione di conformità
- ✓ **SI al pagamento contributi**

Uguale alla DGR 3965 del 2015

9 Messa in esercizio dell'impianto comma 3

Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione,

- sono posti in esercizio senza collaudo o
- sono collaudati senza trasmissione della documentazione (scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico),

la sanzione si applica all'Installatore.

Art. 30 comma 5 lettera d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 100,00 a Euro 600,00**, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

10 Requisiti degli impianti termici comma 1

Sono confermate le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017 (“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (pria) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017”) e della successiva dgr n. 449 del 2.8.2018 (“Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale interventi per qualità dell’aria (PRIA)”):

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

- generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall’1/10/2018;
- **generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall’1/1/2020.**

**LO VEDIAMO
DOPO**

b) I generatori a biomassa installati prima dell’1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.



Per apparecchi a biomassa occorre la certificazione ambientale ai sensi del **Decreto Ministeriale 186/2017**.

Il produttore richiede la certificazione ambientale, testando l'apparecchio presso un ente certificatore. Successivamente **deve indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione** del generatore di calore:

- La classe di appartenenza (**) (***) (****) (*****);
- Le prestazioni emissive;
- Le corrette modalità di gestione del generatore;
- Il regime di funzionamento ottimale;
- I sistemi di regolazione presenti e configurazioni impiantistiche + idonee.

Da gennaio 2019 sono accettate solo le istanze di Conto Termico inerenti apparecchi a biomassa in possesso di certificazione ambientale.

Decreto Ministeriale 186/2017

D.M. 186/2017 art. 3 SU QUALI APPARECCHI SI APPLICA ?

- caminetti chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229
- caminetti aperti: UNI EN 13229
- stufe a legna: UNI EN 13240
- stufe ad accumulo: UNI EN 15250
- cucine a legna: UNI EN 12815
- caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5
- stufe, inserti e cucine a pellet: UNI EN 14785

Aria e
Idro

Decreto Ministeriale 186/2017

Novità Ambientali Classificazione Energetica degli apparecchi



Classificazione dei generatori di calore

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO_x = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Decreto Ministeriale 186/2017

Novità Ambientali Classificazione Energetica degli apparecchi



Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO _x = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Decreto Ministeriale 186/2017

Novità Ambientali Classificazione Energetica degli apparecchi



Classe 3 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO_x = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Decreto Ministeriale 186/2017

Novità Ambientali Classificazione Energetica degli apparecchi



Classe 2 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO_x = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE PAIR 2020

DAL n. 115 dell'11 aprile 2017

Sottoscritto il 9 giugno 2017

PREPAIR

Progetto Life integrato sulla qualità dell'aria

Budget: circa 17 M€ - Cofinanziamento europeo: circa 10 M€

Coordinatore: Regione Emilia-Romagna

n. di partners: 18

Durata: 1/2/2017 - 31/01/2024 (7 anni)

Partners:

6 Regioni

Region Emilia-Romagna; Region Lombardy, Region Piedmont, Region Veneto; Autonomous Province of Trento; Region Friuli Venezia Giulia;

7 Agenzie ambientali


ARPAE Emilia-Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, ARPA Valle d'Aosta, ARPA Friuli Venezia Giulia, Agenzia Ambientali della Slovenia.

3 Città

Bologna, Torino e Milano;

2 Agenzie private non commerciali

ERVET; Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)



PAIR2020 – MOTIVAZIONI E OBIETTIVI

MOTIVAZIONI

- **Adempimento alla DIR 2008/50/CE recepita con D.Lgs. 155/2010**
- **Obbligo di rientrare il prima possibile negli standard di qualità dell'aria fissati dall'UE : criticità per polveri (valore limite giornaliero del PM10), ossidi di azoto (valore limite annuale dell'NO2) e ozono (O3)**
- **Parere motivato per Proc. Infrazione n. 2014/2147 per il superamento dei valori limite giornalieri di PM10 nelle zone della pianura est e ovest (escluso momentaneamente l'agglomerato di Bologna) dal 2008 al 2014**
- **Impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini (Linee Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità)**
- **Riconoscimento dell'inquinamento atmosferico (polveri) come cancerogeno (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro - IARC, 2013)**

OBIETTIVI

- **Ridurre alla fonte le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto e ozono) e dei loro precursori (composti organici volatili, ammoniaca, biossido di zolfo) attraverso un approccio multi-obiettivo e di integrazione fra le politiche settoriali**
- **Ridurre la popolazione esposta a superamenti dei Valori Limite (VL) del PM10 dal 64% all'1% al 2020**

CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI A BIOMASSA

Che rientrano nel PrepAir

Sono oggetto di classificazione ambientale i generatori di calore, **P.n. ≤ 35 kW**, conformi alle norme UNI EN e smi:

- Caminetti chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229
- Caminetti aperti: UNI EN 13229
- Stufe a legna: UNI EN 13240
- Stufe ad accumulo: UNI EN 15250
- Cucine a legna: UNI EN 12815
- Caldaie: UNI EN 303-5 **fino a 500 kW**
- Stufe, inserti e cucine a pellet : UNI EN 14785

Aria e
Idro

REGOLE GENERALI

NUOVE INSTALLAZIONE

In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- Dal 1 ottobre 2018 di classe emissiva ≥ 3 stelle ***
- **Dal 1 gennaio 2020 di classe emissiva ≥ 4 stelle ******

ALIMENTAZIONE A PELLETT

Dal 01 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare **pellet certificato** da parte di un Organismo di certificazione accreditato

REGOLE GENERALI

UTILIZZO

- Dal 01 ottobre al 31 marzo
- Generatori di calore a biomassa di **potenza < 35 kW**
- Immobili civili in cui E' PRESENTE un riscaldamento domestico alternativo

ANNO	Caminetti aperti		Caminetti chiusi e inserti a legna		Stufe e cucine a legna		Stufe, inserti cucine a pellet		Caldaie a pellet Legna o cippato	
	STOP		STOP		✓		✓		✓	
2017	STOP		STOP	bassa efficienza (< 75%)	✓	alta efficienza (> 75%)				
2018	STOP		STOP	1 stella	✓	2 – 3 – 4 – 5 stelle				
2019	STOP		STOP	1 – 2 stelle	✓	3 – 4 – 5 stelle				

REGOLE GENERALI



UTILIZZO

- Dal 01 ottobre al 31 marzo

Ricordo che queste indicazioni sono valide solo se abbiamo a disposizione un impianto per il riscaldamento domestico alternativo a quello a biomassa. Se l'impianto a biomassa è l'unico a disposizione per riscaldare l'ambiente domestico si può utilizzare anche nel caso in cui scattino le misure emergenziali.

2018

STOP

STOP 1 stella



2 – 3 – 4 – 5 stelle

2019

STOP

STOP 1 – 2 stelle



3 – 4 – 5 stelle

**DIVIETI
e
ALLERTE**

ESEMPIO

I livello di allerta

Agiomi



stop ai veicoli diesel di categoria inferiore o uguale a euro4 - in aggiunta alle limitazioni ordinarie



divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <3 stelle*



abbassamento del riscaldamento fino ad un max di 19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali



divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc...)

DIVIETI e ALLERTE

Il livello di allerta

10 regioni



divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle*

Italia condannata dalla UE per l'inquinamento da Pm10 e Pm 2,5 ^N

La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Lo sfioramento dei limiti fissati dalle regole europee riguardano una trentina di aree del paese.

Limiti superate in 30 aree – Le soglie per la concentrazione di Pm10 sono state superate in una trentina di aree: in tutta la Pianura Padana (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto), ma anche in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia.

- Il primo richiamo a **luglio 2014**, ma da allora non è stato fatto abbastanza.
- **Ad aprile 2017**, la Commissione aveva inviato all'Italia una lettera con un **parere motivato**,

Nel parere motivato si poneva l'accento soprattutto sulla situazione relativa a nove zone: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone della Pianura padana lombarda, Torino e Valle del Sacco (Lazio).

Corte UE condanna l'Italia per violazione della direttiva sulla qualità dell'aria.

L'Italia ha superato il valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti (PM10) e non ha adottato misure adeguate in tempo utile (Grande Sezione, sentenza 10 novembre 2020)

A seguito del ricorso per inadempimento ex art. 258 TFUE – la cosiddetta “procedura per infrazione” – la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per aver superato il valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti, in modo continuato, dal 2008 al 2017. A nulla sono valse le difese del nostro Paese, che ha dedotto, a propria giustificazione, la circostanza che, in alcuni anni dell'intervallo considerato, il valore limite non sia stato valicato, argomentando, altresì, che, nel tempo, la quantità di inquinanti sia progressivamente diminuita.

Poco importa che **la violazione contestata riguardi solo il 17% del territorio nazionale**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con la sentenza 10 novembre 2020 (C-644/18), Commissione / Italia (**testo in calce**) rigetta tutte le argomentazioni, ritenendo che l'Italia sia stata inadempiente e abbia violato la direttiva 2008/50, **posta a tutela della salute umana e dell'ambiente**.

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/20/corte-ue-condanna-italia-per-violazione-della-direttiva-sulla-qualita-dell-aria>

10 Requisiti degli impianti termici comma 4

Per tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti dai cittadini che, in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con d.G.R. 1118/2013:

4. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio.

I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio.

Tipologia	Alimentazione	Valore rendimento (%)
Caminetto chiuso / Insetto / Stufa	Legna	75
	Pellet	85
Caldaia / Termo stufa / Termo camino	Legna	80
	Pellet	90

hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa conformi alle suddette disposizioni, **installati entro il 18.9.2017** (data approvazione dgr Accordo di Bacino Padano) e dotati di regolare dichiarazione di conformità, **possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024**, anche se privi dei requisiti dei commi di cui sopra o del certificato ambientale di cui al d.m. 186/2017.

Fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.

Allegato 1

10 Requisiti degli impianti termici comma 4 - RIEPILOGHIAMO

New – New - New

- d.G.R. 1118/2013 - a partire dal 01/08/2014 – rendimenti minimi (da tabella)
- PrepAir - approvato il 18/09/2017 – introduzione divieti di uso e posa
- 1° step PrepAir - dal 01/10/2018 – divieto posa < 3 stelle
- 2° step PrepAir - dal 01/01/2020 – divieto posa < 4 stelle
- 2° step PrepAir - dal 01/01/2020 – divieto USO < 3 stelle

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118 (rendimenti minimi)	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
1	Prima del 01/08/14	NO	NO	IMMEDIATA
2	Prima del 01/08/14	SI	NO	IMMEDIATA ??
3	Fra 01/08/14 – 18/09/2017	NO	NO	IMMEDIATA
4	Fra 01/08/14 – 18/09/2017	SI <i>deroga</i>	NO	Entro il 15/10/2024 ⁽¹⁾
5	Fra 18/09/2017 – 01/10/2018	NO	NO	IMMEDIATA
6	Fra 18/09/2017 – 01/10/2018	SI	NO	IMMEDIATA ??
7	Fra 01/10/2018 – 01/01/2020	SI	SI ≥ (***)	No limits
8	Fra 01/10/2018 – 01/01/2020	SI	NO < (***)	IMMEDIATA
9	Dopo 01/01/2020	SI	SI ≥ (****)	No limits
10	Dopo 01/01/2020	SI	NO < (****)	IMMEDIATA ??

¹ Condizione sine qua non: DEVE essere PRESENTE la Dichiarazione di conformità (DM 37/08)

Diapositiva 54

NP1

Nadia Pozzato; 25/10/2021

Allegato 1

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
1	Prima del 01/08/14	NO	NO	IMMEDIATA
2	Prima del 01/08/14	SI	NO	IMMEDIATA ??

1 – Perché l'impianto non è stato adeguato neppure alla DGR 1118

2 – Perché essendo precedentemente alla DGR 1118, anche se riporta i rendimenti, non è stato sostenuto dal cittadino un costo per l'adeguamento alla DGR 1118 (a partire dal 01/08/2014 i nuovi apparecchi devono avere rendimenti minimi) pertanto l'impianto deve rispettare il requisito della certificazione ambientale con le stelle. (?? Non chiarito al momento)

Allegato 1

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
3	Fra 01/08/14 – 18/09/2017	NO	NO	IMMEDIATA
4	Fra 01/08/14 – 18/09/2017	SI	NO	Entro il 15/10/2024 ⁽¹⁾
¹ Condizione sine qua non: DEVE essere PRESENTE la Dichiarazione di conformità (DM 37/08)				

3 – Perché l'impianto non è stato adeguato neppure alla DGR 1118

4 – Perché essendo stata rispettata la DGR 1118, e i rendimenti minimi, è stato sostenuto dal cittadino un costo per l'adeguamento e il cittadino beneficia della deroga all'obbligo di sostituzione entro il 15/10/2024.

N.B: DEVE ESSERE PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 (non viene citata la dichiarazione di rispondenza!!!!)

Se non c'è la Di.Co. La deroga non si applica e il generatore va SOSTITUITO IMMEDIATAMENTE o non più utilizzato.

Allegato 1

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
5	Fra 18/09/2017 – 01/10/2018	NO	NO	IMMEDIATA
6	Fra 18/09/2017 – 01/10/2018	SI	NO	IMMEDIATA ??

5 – Perché l'impianto non è stato adeguato neppure alla DGR 1118

6 – Perché il periodo di tempo è fuori dal campo di applicazione della deroga «gli impianti installati entro il 18/09/2017» ma in questo periodo non sussisteva ancora l'obbligo di installazione di apparecchi con almeno 3 stelle (dal 01/10/2018) perciò si applica il PrepAir «divieto di utilizzo o sostituzione» (?? non ancora chiarito)

Allegato 1

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
7	Fra 01/10/2018 – 01/01/2020	SI	SI ≥ (***)	No limits
8	Fra 01/10/2018 – 01/01/2020	SI	NO < (***)	IMMEDIATA
¹ Condizione sine qua non: DEVE essere PRESENTE la Dichiarazione di conformità (DM 37/08)				

7 – Perché l'impianto è stato adeguato neppure alla DGR 1118 e rispetta le disposizione del PrepAir «a partire dal 01/10/2018 obbligo installazione di almeno 3 stelle» e «a partire dal 01/01/2020 divieto d'uso di apparecchi con meno di 3 ***»

8 – Perché l'impianto è stato adeguato neppure alla DGR 1118 ma non rispetta il requisito minimo delle 3 *** per poter essere utilizzato, e non rientra nella deroga «installati entro il 18/09/2017»

Allegato 1

	Data installazione generatore	Conforme dgr 1118	Rispondenza delle stelle	Divieto d'uso o Obbligo di sostituzione
9	Dopo 01/01/2020	SI	SI ≥ (****)	No limits
10	Dopo 01/01/2020	SI	NO < (****)	IMMEDIATA ??

9 – Perché l'impianto è stato adeguato neppure alla DGR 1118 e rispetta le disposizione del PrepAir «a partire dal 01/01/2020 obbligo installazione di almeno 4 stelle» e «dal 01/01/2020 divieto d'uso di apparecchi con < 3 ***»

10 – Perché l'impianto è stato adeguato alla DGR 1118 ma :

- non rispetta il requisito minimo delle 4 **** per poter essere stato installato dal 01/01/2020
- non rispetta il requisito minimo della 3 *** per poter essere utilizzato dal 01/01/2020

Ma se ha 3*** e è stato installato dopo il 01/01/2020 ?? (non chiarito)

10 Requisiti degli impianti termici comma 6

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e che non rientrano nei casi di deroga sopra citati, **devono essere disattivati.**

Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con P.f. ≤ 10 kW **utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento.** *E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto, l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga o disattivazione o uso saltuario). In caso di disattivazione, il Responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale internet del Curit.*

10 Requisiti degli impianti termici comma 6

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e che non rientrano nei casi di deroga sopra citati, **devono essere disattivati**.

.....

Sono altresì esclusi dall'obbligo di disattivazione **gli impianti storici**, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.

NOTA:

- Cosa significa «DEVONO ESSERE DISATTIVATI» ?
- Chi li può disattivare?
- Con che modalità?
- Chi si assume la responsabilità: il responsabile impianto o il tecnico?

Non chiarito

D.D.U.O. 8224 del 16 giugno 2021

N

New



Regione Lombardia

**Disposizioni operative per
l'esercizio, la manutenzione, il
controllo e ispezione degli impianti
termici civili, in attuazione della
d.G.R. XI/3502 del 05.08.2020**

D.D.U.O. 8224 del 16 giugno 2021

Allegato 3B - Rapporto di controllo per Gruppi Termici a biomassa

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO		Sì	No	Nc		Sì	No	Nc			
Per installazione interna: in locale idoneo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Per installazione esterna: generatori idonei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Idonea tenuta impianto interno e raccordi con il generatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pulizia camino effettuata secondo UNI 10847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO					GT	Data installazione					
Fabbricante	Modello	Matricola			Pot. term. nominale utile (kW)						
<input type="checkbox"/> Caldaia (UNI EN 303-5)	<input type="checkbox"/> Stufa (UNI EN 13240)	<input type="checkbox"/> Stufa ad accumulo (UNI EN 15250)		<input type="checkbox"/> Termocucina (UNI EN 12815)							
<input type="checkbox"/> Caminetto aperto (UNI EN 13229)	<input type="checkbox"/> Caminetto chiuso (UNI EN 13229)	<input type="checkbox"/> Inserto caminetto (UNI EN 13229)									
<input type="checkbox"/> Stufe assemblata in opera (UNI EN 15544)	<input type="checkbox"/> Stufa a pellet (UNI EN 14785)	<input type="checkbox"/> Altro									
<input type="checkbox"/> Tradizionale	<input type="checkbox"/> A condensazione	<input type="checkbox"/> Altro			Sì	No	Nc				
Servizi: <input type="checkbox"/> Climatizzazione invernale	<input type="checkbox"/> Produzione ACS	<input type="checkbox"/> Cucina		Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Depressione nel canale da fumo (Pa)					Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marcatura CE apparecchio:	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente			Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placca camino:	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente			Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modalità di evacuazione fumi:	<input type="checkbox"/> Naturale	<input type="checkbox"/> Forzata			Presenza riflusso dei prodotti della combustione				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aria comburente:	<input type="checkbox"/> Da esterno	<input type="checkbox"/> Dal locale installazione			Risultati controllo, secondo UNI 10683, conformi alla legge				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo aria comburente:	<input type="checkbox"/> Automatico	<input type="checkbox"/> Semiautomatico		<input type="checkbox"/> Manuale							
Caricamento combustibile:	<input type="checkbox"/> Automatico	<input type="checkbox"/> Manuale		<input type="checkbox"/> Automatico/manuale							
Combustibile:	<input type="checkbox"/> Legna	<input type="checkbox"/> Pellet	<input type="checkbox"/> Bricchette		<input type="checkbox"/> Cippato		<input type="checkbox"/> Altro				

Combustibile	Unità di misura	Esercizio	Acquisti	Scorta o lettura iniziale	Scorta o lettura finale	Consumo
...../.....
...../.....
Elettricità	Esercizio	Letture iniziali (kWh)		Letture finali (kWh)		Consumo totale (kWh)
/.....
/.....

D.D.U.O. 8224 del 16 giugno 2021

Allora dove si deve segnalare l'assenza delle stelle ?

OSSERVAZIONI *Il generatore non è dotato dei requisiti previsti dalla delibera sulla qualità dell'aria (non è dotato di certificazione ambientale - mancano le stelle - ...). Il responsabile dell'impianto è stato informato*

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Sì No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

Data del presente controllo:/...../..... Ora di arrivo / partenza presso l'impianto:/.....

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Pertanto l'impianto può funzionare ai fini della sicurezza? **SI**

Cosa dire al responsabile dell'impianto ?

1. Innanzitutto informarlo su cosa sono le stelle dei generatori e i divieti vari.

Produce la certificazione ambientale con le stelle del generatore

2. Informarlo su cosa deve fare

Sostituire il generatore

Dismettere l'impianto con produzione di relative foto, secondo il modello allegato 9.6 del DDUO 8224/21

D.D.U.O. 8224 del 16 giugno 2021

DICHIARA CHE:

- L'impianto termico sopra indicato, è stato disattivato in quanto non è collegato alla rete di distribuzione del gas e/ altra alimentazione; allego:
 - Bolletta in cui compaia la voce "richiesta di disattivazione" e/o "spese cessazione contratto" e/o "chiusura contratto"
 - Foto del contatore piombato e/o dei tubi non collegati al generatore
- Il generatore è stato smantellato; allego:
 - Fattura rilasciata dall'operatore autorizzato che ha provveduto a smaltire il generatore/serbatoio
 - Foto che comprovino l'avvenuto smantellamento

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma

- Allego Documento d'identità del dichiarante in corso di validità (indicare Tipo e numero)

Documento d'Identità

Numero

- Allego Documento d'identità del dichiarante in corso di validità (indicare Tipo e numero)

Documento d'Identità

Numero

Allegato 1

New

12 Assolvimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con biomassa.

La dgr 7095/2017, **per coprire il 50% del fabbisogno** energetico con fonti rinnovabili, (D.lgs 28/11) **VIETA di avvalersi di impianti alimentati da biomassa.**

Poiché tale previsione penalizza i comuni di montagna nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA),

dgr 449 del 2.8.2018	Agglomerat o Milano	Agglomerat o Bergamo	Agglomerat o Brescia	Zona A: pianura ad elevata urbaniz	Zona B: pianura	Zona C: montagna		Zona D: fondovalle
						Zona C1: prealpi e appennino	Zona C2: montagna	

si consente di coprire la quota obbligatoria di cui sopra con caldaie a biomassa:

- caldaie automatiche a pellet e cippato, classe 5 Stelle;
- caldaia a legna, classe 5 Stelle, con puffer ≥ 60 l/kW solo nel caso di autoproduttori della biomassa;

Ad integrazione della caldaia, **dovrà essere installato un impianto solare termico o una pompa di calore per almeno il 50% del fabbisogno di ACS.**

Sono ammessi anche i sistemi ibridi rinnovabili caldaia a biomassa-pompa di calore.

Cosa succederà nel 2022 ?

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti art. 2

Dal **15.10.2022**, per l'installazione di **nuovi impianti** alimentati da biomassa di **P.f. > 35 kW**:

nei Comuni sotto i 300 m slm

- I. almeno 4 stelle
- II. emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³,

Nota: Ai fini del rispetto dei suddetti requisiti, l'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>

Allegato 1

New

Cosa succederà nel 2022 ?

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti art. 3

Dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa **in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica** che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

a) **Per P.f. ≤ 15 kW:**

- I. almeno 5 stelle
- II. emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti art. 3

New

b) Per P.f. > 15 kW:

- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
- 5 stelle
- emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³;
- alimentazione **automatica**;
- **installazione di un sistema di filtrazione**, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%.
- Per le caldaie con P.f. ≤ 500 kW, installazione di un **sistema di accumulo termico** non inferiore a 20 l/kW,
- Per le caldaie con P.f. > 500kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

Allegato 1

New

Cosa succederà nel 2024 ?

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti

1. Dal 15.10.2024, per l'installazione di **nuovi impianti**:

a) Nei Comuni sopra i 300 m slm

- I. almeno 4 stelle
- II. emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³;

b) Nei Comuni sotto i 300 m slm

- I. almeno 4 stelle
- II. emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³



*Nota: Caratteristiche più vicine alle 5 ******

16 Manutenzione e controllo

2. Le operazioni di manutenzione controllo - periodicità minima :

Potenza termica nominale al focolare	≤ 10 kW	>10 kW ≤ 15 kW	> 15 kW
Anni	4	2	1

Nota:

Non chiarito

Ogni 4 anni si dovrà provvedere alla manutenzione applicando l'articolo 7 del DPR 74/08.

Ma applicando anche l'articolo 8, come in premessa, si dovrà provvedere a fare anche il controllo dell'efficienza energetica ogni 2 anni oppure avrà una frequenza diversa?

Allegato 1

New

16 Manutenzione e controllo

4. **Al termine dell'attività di controllo ed eventuale manutenzione, l'operatore abilitato provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo**

copia conserva → **Responsabile dell'impianto**

copia conserva → **Manutentore o Terzo > 5 anni**

registra → **CURIT entro la fine del mese successivo alla data del controllo**

16 Manutenzione e controllo

6. **Gli impianti termici** in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, o **che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT**, devono essere sottoposti al controllo e all'eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato **entro il 31.7.2023**, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti.

Il responsabile dell'impianto termico che non provvede a far eseguire il suddetto controllo entro la scadenza di cui sopra e, successivamente, con la periodicità (vedi tabella 16.2), è soggetto alla sanzione indicata all'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

D.Lgs 192 art. 15 comma 5.

*Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con **la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.***

18 Pulizia della canna fumaria

New

1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero **la semplice pulizia**, può essere eseguita **da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008** purché iscritte presso la CCIAA con **codice ATECO 81.22.02** – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

Allegato 1

18 Pulizia della canna fumaria

New ;-(

3. Al termine dell'attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il **manutentore** deve redigere e sottoscrivere uno **specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria**, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia.

Manutentore = non abilitato



18 Pulizia della canna fumaria

New ;-(

4. L'impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.

Legge regionale 24/2006 art. 27 comma 2:

*L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.***

18 Pulizia della canna fumaria art. 2 e art. 5

Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda **la pulizia del SEPC**

- **almeno una volta all'anno oppure**
- **ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata;**
- **prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto.**

Il prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa **è un rifiuto speciale** (codice Classificazione Europea dei Rifiuto 06.13.05) ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. F) del d.lgs. 152/2006 **e deve essere smaltito a cura del manutentore presso gli impianti autorizzati.**

19 Requisiti della biomassa

1. **..la legna e il cippato** non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.
2. **Il pellet** utilizzato in generatori di P.f. ≤ 35 kW deve essere certificato di **classe A1** secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2.
3. **Il cippato** deve essere certificato secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato.

20 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.

Eventuali casi di **impossibilità tecnica alla installazione** dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita **relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato**, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

NESSUN CAMBIAMENTO

Allegato 1

Uguale alla
DGR 3965 del 2015

21 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Il responsabile è

- ▶ Occupante
- ▶ Amministratore di condominio
- ▶ Terzo Responsabile

Può delegare

**NESSUN
CAMBIAMENTO**

UNICA AGGIUNTA - Comma 10:

Il Terzo responsabile deve essere deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo Artigiani, abilitata con riferimento alla **lettera c) ai sensi DM 37/08**, ed essere in possesso della specifica abilitazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili **FER, con relativo aggiornamento a cadenza triennale.**

23 Conduttore degli impianti termici

- 1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento P.n. > 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.**
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. **Le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici.** Le Province devono inviare a ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione **per l'iscrizione in apposito elenco regionale.**
4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. n. 1861/2012.

24 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti FER tutti gli operatori
 - a) già abilitati alla data del **3 agosto 2013** ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, **E**
 - b) che hanno frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di **16 ore, con validità triennale.**

2. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 **dopo il 4 agosto 2013** per ottenere la qualificazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER **devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.**

26 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

3. Il contributo regionale è determinato come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l'Autorità competente è determinato a livello regionale come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00

26 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

2. La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di **“Portafoglio Digitale”** gestito da ARIA S.p.A.

.... Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle sottostazioni allacciate alle reti di teleriscaldamento.

Uso del Portafoglio Digitale e pagamento dei bollini

1. Manutentore deve iscriversi a CURIT
2. Il Manutentore fa un bonifico per caricare il Portafoglio digitale
3. Il Manutentore esegue l'intervento di controllo e manutenzione
4. Il Responsabile impianto paga i contributi (es. 8 euro) al Manutentore
5. Il Manutentore carica la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione su CURIT
6. Il sistema preleva automaticamente il controvalore dei contributi

....E SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON VUOLE PAGARE I CONTRIBUTI ?

Uso del Portafoglio Digitale e pagamento dei bollini

...E SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON VUOLE PAGARE I CONTRIBUTI ?

Art. 30 comma v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.

Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri .., incorre nella sanzione amministrativa prevista da € 50,00 a € 300,00.

Il Manutentore deve:

- **Informare** il responsabile dell'obbligo e delle sanzioni previste
- **segnalare** il mancato pagamento nelle «Annotazioni» del DAM

Il Sistema non decurterà dal Portafoglio digitale i valori dei contributi.

D.Lgs 192 - Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

La sanzione più pesante per il manutentore è l'art. 30 comma 5 lettera l):

Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

*L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.15, comma 6, dello stesso decreto, **non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00.***

L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Allegato 2

Allegato 2

LINEE GUIDA PER L'USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Le biomasse nel riscaldamento domestico

L'impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia contribuisce al **raggiungimento degli obiettivi**, assunti a livello internazionale, di un'economia a basse emissioni di carbonio **entro il 2030**.

...

...

Di conseguenza, l'uso sicuro (per se stessi e per l'ambiente) della biomassa per riscaldamento, implica l'utilizzo di

- un apparecchio idoneo,
- correttamente installato,
- **alimentato con biomassa di qualità**
- sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia.

Buone pratiche per l'uso di legna e pellet per riscaldamento

a) Accendere il fuoco dall'alto,

utilizzando gli accendi-fuoco o pezzetti di legna più piccoli e spaccati (no tondelli, ramaglie o carta). La legna va disposta collocando in basso i pezzi di maggiori dimensioni e via via quelli più piccoli, avendo comunque cura di non sovraccaricare il focolare. La carica deve essere accesa, dall'alto e non dal basso, ponendo accendi - fuoco in un castelletto formato con i pezzetti piccoli.

In questo modo la combustione procede più lentamente ed è più controllata.

b) Gestire in modo stabile la combustione,

perché la produzione di inquinanti aumenta in caso di continui spegnimenti e accensioni del focolare. Caricare nuova legna quando si è formato un letto di braci, non mentre vi è ancora la fiamma. Lasciare spazio tra legna e pareti del focolare perché l'aria comburente possa circolare. Per ridurre la quantità di calore, bisogna ridurre la quantità di legna caricata, non ridurre l'ingresso di aria, perché si genera più inquinamento. Per mantenere il calore più a lungo non si devono bruciare pezzi di grandi dimensioni ma privilegiare apparecchi con una massa in grado di accumulare a lungo il calore.

Allegato 2

- c) **Assicurare la quantità ottimale di aria,**
che contiene l'ossigeno necessario per una corretta combustione. I generatori e sistemi che prelevano in modo automatico la biomassa e l'aria sono più efficienti, per questo sono da preferirsi a quelli non automatici.
- d) **Tenere sempre ben chiuso lo sportello dei generatori,**
per evitare di inquinare l'interno dell'abitazione.
Se si sente odore di fumo, areare bene i locali e far controllare l'apparecchio e il tiraggio della canna fumaria.
- e) **Collocare la stufa a ridosso di una parete interna o in mezzo ad un locale, non addossarla ad una parete perimetrale;**
- f) **Usare sempre legna vergine, non trattata.**
Non usare legna dolce, proveniente da conifere, pioppi, ontani, salici, ecc., poiché produce molto fumo e fuliggine; per lo stesso motivo, evitare di usare cassette della frutta o bancali, dato che sono prodotti con legno dolce.
- g) **La legna da ardere più adatta è quella proveniente da querce, olmi, frassini, lecci e faggi;**
la legna di castagno può essere adatta solo se stagionata a lungo, in modo che il tannino si polimerizzi, evitando l'eccessiva produzione di fumo.

- h) **Non bruciare mai giornali, cartoni, tetrapack, pezzi di mobili**: la presenza di inchiostro, coloranti, vernici, anche se non sempre visibili, genera sostanze pericolose per la salute durante la combustione.
- i) **Usare combustibili provenienti possibilmente da filiera locale, tracciabile.**
Se si usa la legna, assicurarsi che abbia un **contenuto idrico inferiore al 20%** (tale valore può essere facilmente rilevato con degli apparecchi di piccole dimensioni e di costi contenuti), poiché l'umidità in eccesso fa diminuire il potere calorifico del legno e non consente di raggiungere temperature sufficientemente elevate in camera di combustione. E' comunque bene portare in casa la legna il giorno prima del suo utilizzo.
- j) **Se la legna viene stoccata per farla stagionare, metterla in un luogo che sia aperto almeno su tre lati ed aspettare due anni prima di bruciarla.**
Impiegare pezzi di piccole dimensioni, spaccati piuttosto che tondi. La qualità della legna può essere certificata secondo la norma UNI EN 17225-5.

k) Verificare che la fiamma sia sempre vivace.

La chiusura del flusso di aria durante la combustione allunga la durata della fiamma, ma a scapito di emissioni e rendimento. Inoltre si rischia la formazione di grumi di creosoto, simile al catrame, che può infiammarsi all'improvviso esplodendo e/o danneggiando localmente parti dell'impianto, fino a provocarne l'incendio. Chiudere l'aria per la combustione solo nel momento in cui rimane solo la brace senza fiamma, per far sì che la stufa si raffreddi lentamente.

l) Controllare il fumo che esce dal camino.

Dopo un quarto d'ora circa dall'avvio della combustione, il fumo diventa invisibile se l'accensione e la combustione sono state condotte correttamente. Un fumo scuro e denso in uscita dal camino è segno di una combustione non corretta e più inquinante. Una buona combustione produce fumi quasi invisibili all'uscita del camino, nessun odore sgradevole, poca fuliggine, cenere fine bianco-grigia, fiamma da blu a rosso chiaro. Se si sentono odori provenienti dalla combustione della legna, significa che la combustione non è corretta o non si sta usando legna vergine

Si ricorda che smaltire rifiuti in una stufa non solo danneggia se stessi e contamina l'ambiente, ma costituisce un reato di smaltimento illecito dei rifiuti (art. 256 del Testo Unico Ambientale) e di emissioni moleste per le persone (art. 674 codice penale).

Anche bruciare le biomasse all'aperto è molto inquinante perché le condizioni di combustione non ottimali provocano, ancora di più, la formazione di composti molto tossici e cancerogeni come il benzo(a)pirene.

DELIBERA

2. Le disposizioni della DGR 5360/21 entrano in vigore il **01 agosto 2022**
(Nota: a parte alcune disposizioni quali, per esempio la deroga del divieto di utilizzo degli apparecchi non stellati installati entro il 18/09/2017)

4. Le disposizioni attuative della DGR 5360/21, di natura prettamente tecnico-operativa, saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente.
(Nota: esempio il nuovo Rapporto di controllo tipo 1B; esempio la frequenza dell'obbligo del controllo dell'efficienza energetica,...)

DELIBERAZIONE N° XI / 5646

Seduta del 30/11/2021

DELIBERA



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5646

Seduta del 30/11/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Oggetto

MISURA DI INCENTIVAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI PIU' INQUINANTI CON IMPIANTI A BIOMASSA A BASSE EMISSIONI - DEFINIZIONE DEI CRITERI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GUIDESI)

PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

DELIBERA

RICHIAMATE le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria e in particolare la recente condanna relativa al PM10 del 10 novembre 2020 (causa C-644/18);

RICHIAMATA altresì la **dgr 5360** dell'11.10.2021 con la quale, nel definire le "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa", **sono stati introdotti nuovi requisiti, più restrittivi, per l'installazione dei suddetti impianti**, con decorrenza dal 15 ottobre 2022 e, per altre fattispecie, dal 15 ottobre 2024;

RISCONTRATA la necessità di dare attuazione alla misura, ritenuta particolarmente significativa per il **rientro nei valori limite della qualità dell'aria ed, in particolare, del PM 10** e dato atto del decreto del Direttore Centrale Bilancio e Finanza n. 16125 del 25.11.2021 ad oggetto "Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 (L.R. 19/12 - ART. 1 , comma 5, lettera A) – 28° provvedimento", con il quale sono state opportunamente stanziare le risorse secondo le annualità di competenza;

TITOLO	Incentivazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi, alimentati da biomassa
--------	--

Il bando mira alla **sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti** in analogia con la misura indicata

all'art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016

DECRETO DEL CONTO TERMICO

Decreto Conto Termico

DECRETO 16 febbraio 2016

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. (16A01548) (GU Serie Generale n.51 del 02-03-2016)

2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'articolo 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
- a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
 - b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;**
 - c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
 - d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
 - e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

TITOLO	Incentivazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi, alimentati da biomassa
--------	--

Il bando mira alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti in analogia con la misura indicata all'art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016,

integrando i contributi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

in attuazione della medesima misura ministeriale, fino a 500 kW.

Chi può partecipare?

Persone fisiche

Associazioni senza
fine di lucro

ONLUS

(nel caso non siano iscritte
nel Registro delle Imprese)

Persone giuridiche

(PMI, con incluse le
imprese individuali)



ALLEGATO «A»

Chi può partecipare?

Persone fisiche

Associazioni senza
fine di lucro
ONLUS

(nel caso non siano iscritte
nel Registro delle Imprese)

Persone giuridiche

(PMI, con incluse le
imprese individuali)

Ma solo se...

È stata presentata la pratica di Conto Termico
DOPO il 30/11/2021

Conto Termico 2.0





ALLEGATO «A»

a Fondo
Perduto

€. 12.000.000

€.
10.000.000

€.
1.000.000

€.
1.000.000

Persone fisiche

Associazioni senza
fine di lucro
ONLUS

(nel caso non siano iscritte
nel Registro delle Imprese)

Persone giuridiche

(PMI, con incluse le
imprese individuali)

Quali generatori installare?

a) Nei Comuni SOPRA i 300 m slm


- I. 4 stelle o 5 stelle
- II. emissioni di polveri sottili (PP) < 20 mg/Nm³;

b) Nei Comuni SOTTO i 300 m slm

- I. 5 stelle
- II. emissioni di polveri sottili < 15 mg/Nm³




Posso sostituire una generatore NON a biomassa ?



A quanto ammonta il contributo ?

Il contributo è a integrazione del Contributo del Conto Termico


$$\text{C.R.} + \text{C.T.}$$

Fino al raggiungimento dei costi ammissibili....





ALLEGATO «A»

A quanto ammonta il contributo ?

C.R. + **C.T.**

**PER I
SOGGETTI
PRIVATI**

Fino al raggiungimento delle spese ammissibili nei limiti del:

70 %

PP > 15 ≤ 20

85 %

PP > 10 ≤ 15

95 %

PP ≤ 10

A quanto ammonta il contributo ?

C.R. + **C.T.**

**PER LE
IMPRESE**

Fino al raggiungimento delle spese ammissibile nel limite del:

65 %

PER LE MICRO IMPRESE

55 %

PER LE MEDIE IMPRESE



Altri requisiti ?

I generatori oggetto di contributo,
devono essere installati
in LOMBARDIA

I soggetti possono richiedere contributo per la sostituzione di
MASSIMO 5 IMPIANTI

Fino a esaurimento dei fondi stanziati

Data chiusura Bando:
Agosto 2023

ALLEGATO «A»

Come presentare la domanda ?

COME PARTECIPARE	<p>Presentazione della domanda sul sito Bandi online</p> <p>Documentazione da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Domanda come da fax simile, distinto in base alla natura giuridica del soggetto partecipante;• certificazione ambientale (DM186/2016);• dichiarazione targa impianto (possibilità di verifica in CURIT); <p>A seguito di istruttoria regionale, verrà chiesto al GSE il contributo già ricevuto con il conto termico e l'importo delle spese ritenute ammissibili.</p>
CONTATTI	<p>Casella di posta elettronica dedicata: mailto:bandi_edilizia@regione.lombardia.it</p> <p>Numeri per informazioni sul bando: Numero verde per l'assistenza su Bandi online: 800 131 151</p>

N



Confartigianato imprese

COMO

&

NADIA POZZATO

pozzatonadia20@gmail.com
tecnico@mcfumisteria.it

Tel. 348 77 28 370

*Ringraziamo per la
partecipazione*